



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF102

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

| | |
|----------------------|--|
| OGGETTO | PROSPETTO DEI CREDITI A QUADRO RS NEL MOD. REDDITI 2017 |
| RIFERIMENTI | ART. 13 DLGS 147/2015 ; ART. 101 C. 5 TUIR; DL 83/2012; CM 26/2013; CM 14/2014 |
| CIRCOLARE DEL | 09/06/2017 |

Sintesi: in sede di compilazione del quadro RS del mod. Redditi, finalizzato al monitoraggio dei limiti di deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per perdite presunte relative ai crediti, occorre considerare le disposizioni introdotte dal D.lgs. 147/2015 (“decreto internazionalizzazione”), secondo cui:

- la svalutazione dei crediti che abbia gli elementi certi e precisi per la deduzione della perdita
- va trattata, nell'apposito prospetto, quale perdita su crediti.

Il concetto trova applicazione per quanto riguarda la svalutazione:

- sia di crediti vantati nei confronti di imprese assoggettate a procedure concorsuali
- che dei crediti “di modesta entità”

Come noto, le perdite su crediti sono componenti negativi del conto economico che risultano deducibili al ricorrere della sufficiente “certezza” del futuro mancato incasso.

Nella maggior parte dei casi, la situazione di difficoltà finanziaria del debitore divengono già note con un certo anticipo rispetto a quando essa diviene certa; in tal caso diviene opportuno appostare in bilancio una “svalutazione” del credito per insolvenza temuta.

A tal fine:

- **l'art. 101 c. 5 TUIR:** disciplina i requisiti che devono sussistere per attribuire alla mancata esigibilità del credito la sono deducibilità fiscale
- **l'art. 106 TUIR:** disciplina la deducibilità della valutazione forfettaria accantonata all'apposito fondo a fronte della temuta inesigibilità del credito.



Nota: la materia è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi, tra cui si ricorda il DL 83/2012 e la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed il D.lgs. n. 147/2015 (cd “Decreto Internazionalizzazione”). La CM 26/2013 ha poi diramato importanti chiarimenti in relazione ad alcune novità introdotte.

COSTO IMPUTATO A CONTO ECONOMICO COME “PERDITA”

Nella **voce B.14 del CE** si riportano le **perdite su crediti realizzate**; si tratta ad esempio di:

| |
|--|
| ▪ perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minor importo rispetto a quello iscritto |
| ▪ perdite conseguenti a cessioni di crediti che comportino il trasferimento di tutti i rischi |
| ▪ riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni |
| ▪ perdite conseguenti a prescrizioni di crediti |

Se la perdita è coperta (parzialmente o totalmente) da un fondo svalutazione occorre distinguere il trattamento civilistico da quello fiscale:

- **dal punto di vista civilistico:** occorre distinguere se il fondo è stato costituito:
 - a fronte di crediti specifici: in tale voce occorre rilevare esclusivamente l'ammontare della perdita che eccede quello del fondo se la perdita è intervenuta a fronte di tali crediti
 - in caso contrario (svalutazione cd. “forfettaria”): va sempre prioritariamente utilizzato il fondo svalutazione.
- **dal punto di vista fiscale:** si applica solo quest'ultima impostazione.



Nota: in sostanza occorre procedere a determinare **due distinti fondi svalutazione crediti**: uno di natura **civilistica** e l'altro di natura **fiscale**.

Nel caso di crediti per i quali esistono svalutazioni/accantonamenti, la perdita va imputata:

- **prioritariamente**: a **riduzione del fondo svalutazione** "fiscale" sino a capienza di esso
- **per l'eccedenza**: al fondo svalutazione crediti "tassato" operando, per il relativi importo, un'apposita **variazione in diminuzione** nel quadro RF di Unico.

Se, poi, l'ammontare della perdita risulta superiore a quella del fondo ("fiscale" e "tassato"), la stessa è imputata, per il residuo importo, a Conto economico.

La gestione dal punto di vista civilistica

- è del tutto analoga nel caso in cui sia stato accantonato un fondo civilistico in modo "forfettario" (sulla scorta della percentuale di insolvenza registrate in passato dall'impresa)
- mentre si complica notevolmente nel caso di accantonamento "specifico".

COSTO IMPUTATO A CONTO ECONOMICO COME "SVALUTAZIONE"

Ai fini del bilancio, i crediti inesigibili vanno svalutati e non stralciati e portati a perdita.

Pertanto, i crediti (inclusi quelli di modesta entità scaduti da oltre 6 mesi e quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali), in chiusura di bilancio:

- possono essere svalutati
- ma non vanno mandati a perdita (salvo si decida di rinunciare al loro incasso).

La "perdita su crediti" emerge solo laddove, in presenza di inesigibilità, il fondo svalutazione crediti non sia capiente.

DEDUCIBILITÀ SVALUTAZIONE COME PERDITA SU CREDITI

In presenza degli elementi che ne legittimano la deducibilità, la **perdita su crediti è deducibile anche se a CE è confluito il costo a titolo di svalutazione** (art.13 DLgs.147/2015).

AMBITOAPPLICATIVO: la facoltà di deduzione come perdita delle svalutazioni crediti si applica:

- | |
|---|
| ▪ ai crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi |
| ▪ ai crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali |
| ▪ ai crediti vantati verso i debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure un piano attestato di risanamento . |

Tale possibilità è da ritenersi preclusa ai crediti di natura differente, le cui svalutazioni soggiacciono all'ordinaria disciplina prevista dall'art. 106 c.1 del TUIR.

ASPETTI CONTABILI

Ai fini della deduzione della perdita su crediti, e della conseguente scritturazione a conto economico del componente negativo, occorre rilevare che se si opta per l'imputazione:

a) di una perdita: la voce di credito "scompare" dal bilancio, pur essendo il credito ancora esistente

| | | | |
|--------------------|---|------------|-----|
| Perdite su crediti | a | Cliente XX | ... |
|--------------------|---|------------|-----|

b) di una svalutazione: la voce di credito permane in bilancio:

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-----|
| Svalutazione crediti | a | Fondo svalutazione crediti | ... |
|----------------------|---|----------------------------|-----|

Dunque:

- ⇒ **dal punto di vista civilistico**: l'impostazione più corretta è quella di una **svalutazione**
- ⇒ per quanto deducibile **dal punto di vista fiscale** quale **"perdita su crediti"** (ex art. 101 c. 5 Tuir).



Nota: le imprese non obbligate al deposito di un bilancio (soggetti Irpef) potranno **semplificare la gestione** dei crediti **imputandoli comunque a perdita** (gestendo solo extra-contabilmente l'incasso del credito), anche se commettono una "piccola" violazione civilistica.

LA GESTIONE DI PERDITE E SVALUTAZIONI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Alla luce della disciplina analizzata, sono previste apposite indicazioni nei quadri RF e RS.

QUADRO RF

In base alle differenti situazioni che possono presentarsi, in Unico andranno effettuate variazioni in aumento o in diminuzione oppure nessuna variazione:

| | |
|----------------------------------|---|
| Variazioni in aumento | se emerge una differenza positiva tra le svalutazioni dei crediti imputate a Conto economico ed il relativo importo deducibile (art.106, TUIR), occorre effettuare una variazione in aumento da imputare, in relazione alla natura del soggetto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel mod. Redditi SC 2017, nel rigo residuale RF31, con codice 41 ▪ nel mod. Redditi PF/SP 2017, nella colonna 2 del rigo RF25: in tale ipotesi, l'ammontare esposto nella colonna 2 deve essere sommato all'importo eventualmente indicato nella colonna 1; il totale va indicato nella colonna 3. |
| Variazioni in diminuzione | va indicato l'importo utilizzato del fondo svalutazione crediti "tassato"; tale variazione va esposta nel rigo "residuale" RF55 , nel quale occorre riportare altresì il codice 99, nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. |

QUADRO RS

Considerando il modello Redditi SC 2015, nella quadro RS occorre indicare gli elementi che consentono di esporre le svalutazioni/accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile:

| RIGO | INDICAZIONE |
|-------------|--|
| RS64 | - col. 1: l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente - col. 2: l'ammontare fiscalmente dedotto dell'importo di col. 1 (rigo RS68, col. 1 e 2, UNICO 2014). |
| RS65 | - col. 1: perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio - col. 2: ammontare fiscalmente dedotto dell'importo indicato nella colonna 1 |
| RS66 | va indicata, in colonna 2, la differenza degli importi dei righe RS64 e RS65. Se negativa, va indicato zero. |
| RS67 | - col. 1: importo delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio - col. 2: importo delle svalutazioni fiscalmente dedotto dell'importo indicato nella colonna 1. Limite: l'importo di col. 2 non può eccedere lo 0,50 % del valore dei crediti indicati nel rigo RS69, col. 2 |
| RS68 | - col. 1: l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio - col. 2: importo delle svalutazioni fiscalmente dedotto Limite: l'importo di col. 2, non può eccedere il 5% dei crediti di bilancio indicati nel rigo RS69, col. 2. |
| RS69 | - col. 1: il valore dei crediti iscritti in bilancio - col. 2: il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti |

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio1

SVALUTAZIONI CIVILISTICHE ANALITICHE

La Alfa Srl, neocostituita, con un utile ante svalutazioni/perdite costante nei 2 anni di €. 10.000.

1° esercizio attività (2015): crediti in bilancio al 31/12: 10.000;

- perdite su crediti: **zero**
- svalutazioni civilistiche: **500 (su un credito verso Alfa)**

Il Prospetto dei crediti è stato compilato come segue:

| | | | | | |
|------|---|---|-----------|---|------------|
| RS64 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| RS65 | Perdite dell'esercizio | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| RS66 | Differenza | | | | ,00 |
| RS67 | Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio | 1 | 500 ,00 | 2 | 50 ,00 |
| RS68 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio | 1 | 500 ,00 | 2 | 50 ,00 |
| RS69 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | 1 | 9.500 ,00 | 2 | 10.000 ,00 |

1° limite: max svalutaz.:
 $0,5\% \times 10.000 = 50$

2° limite: max Fondo:
 $5\% \times 10.000 > 50$

Tiene conto delle
svalutazioni civilistiche e
delle perdite realizzate

Non considera le svalutazioni
fiscali (RS67) ma considera le
perdite realizzate (RS65)

Variazione in aumento in dichiarazione: $500 - 50 = 450$; Reddito: $10.000 - 500 \text{ (sval.)} + 450 = 9.950$.

2° esercizio attività (2016): crediti in bilancio: 12.000

- perdite su crediti: **700 (non sul credito verso Alfa, svalutato l'anno prima e, dunque, al lordo del fondo svalutazione civilistico; in caso contrario, si rientrerebbe nella situazione dell'Esempio2 successivo)**
- svalutazioni civilistiche: **150**

| | | | | | |
|------|---|---|------------|---|------------|
| RS64 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente | 1 | 500 ,00 | 2 | 50 ,00 |
| RS65 | Perdite dell'esercizio | 1 | 700 ,00 | 2 | 700 ,00 |
| RS66 | Differenza | | | | ,00 |
| RS67 | Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio | 1 | 150 ,00 | 2 | 60 ,00 |
| RS68 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio | 1 | 650 ,00 | 2 | 60 ,00 |
| RS69 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | 1 | 11.350 ,00 | 2 | 12.000 ,00 |

Fondo civilistico: 500 (acc. 2015) + 150 (acc. 2016)

Perdita deducibile:
 $700 - 50 = 650$ (obbligo utilizzo del fondo fiscale)

1° limite: max svalutaz.:
 $0,5\% \times 12.000 = 60$

Fondo fiscale: $50 \text{ (acc. 2015)} - 50 \text{ (util. 2016)} + 60 \text{ (acc. 2016)}$

Variazione in aumento in dichiarazione: €. 140

Reddito: $10.000 - 700 \text{ (perdita)} + 140 = \text{€} 9.440$.

| Descrizione | Deduzione civilistica | Deduzione fiscale | Differenza |
|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Perdita su crediti | 700 | 700 | |
| Utilizzo fondo | - | 50 | |
| Perdita | 700 | 650 | + 50 |
| Svalutazione crediti | 150 | 60 | + 90 |
| Totali | | | + 140 |

Esempio2

SVALUTAZIONI CIVILISTICHE FORFETTARIE (cd. "per masse")

In relazione all'Esempio1 precedente, si ponga ora che la società non abbia proceduto ad individuare degli specifici crediti da svalutare, ma abbia postato un accantonamento forfettario calcolato come percentuale di insolvenza media storica applicata sui crediti al 31/12/2016.

1° esercizio attività (2015): nulla cambia rispetto all'Esempio1:

| | | | | | |
|------|---|---|----------|---|-----------|
| RS64 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| RS65 | Perdite dell'esercizio | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| RS66 | Differenza | | | | ,00 |
| RS67 | Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio | 1 | 500,00 | 2 | 50,00 |
| RS68 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio | 1 | 500,00 | 2 | 50,00 |
| RS69 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | 1 | 9.500,00 | 2 | 10.000,00 |

2° esercizio attività (2016): crediti in bilancio: 12.000

- perdite su crediti: **200 (a conto economico al netto del fondo anno precedente)**
- svalutazioni civilistiche: **150**

| | | | | | |
|------|---|---|-----------|---|-----------|
| RS64 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente | 1 | 500,00 | 2 | 50,00 |
| RS65 | Perdite dell'esercizio | 1 | 200,00 | 2 | 700,00 |
| RS66 | Differenza | | | | - ,00 |
| RS67 | Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio | 1 | 150,00 | 2 | 60,00 |
| RS68 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio | 1 | 150,00 | 2 | 60,00 |
| RS69 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | 1 | 11.850,00 | 2 | 12.000,00 |

La parte fiscale non cambia rispetto all'Esempio1

Variazione in diminuzione in dichiarazione: €. 360

Reddito: 10.000 – 200 (perdita a C.E.) - 360 = €. 9.440.

| Descrizione | Deduzione civilistica | Deduzione fiscale | Differenza |
|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Perdita su crediti | 700 | 700 | |
| Utilizzo fondo | 500 | 50 | |
| Perdita | 200 | 650 | - 450 |
| Svalutazione crediti | 150 | 60 | + 90 |
| Totali | | | - 360 |

Naturalmente, in entrambi i casi il reddito sui 2 periodi coincide.

SVALUTAZIONI DI CREDITI DI “MODESTA ENTITÀ” EFFETTUATE NEL 2016

La Gamma Srl presenta i seguenti dati:

| Descrizione voce | Importo |
|--|---------|
| Valore nominale dei crediti commerciali al 31/12/2016 | 80.000 |
| Fondo svalutazione crediti “contabile” al 31/12/2015 | 1.100 |
| Fondo svalutazione crediti “fiscale” al 31/12/2015 dedotto ex art. 106 Tuir | 750 |
| Fondo svalutazione crediti “tassato” al 31/12/2015 (cioè non dedotto) | 350 |

Nel Conto economico al 31/12/2016 sono **svalutati**:

- per il loro intero importo, **2 “mini-crediti” scaduti da più di 6 mesi**, ognuno pari a €. 500 (per un totale di **€. 1.000**), sorti nella prima parte del 2016
- **altri crediti** (diversi da quelli di modesto importo e da quelli verso soggetti falliti): **€. 600**.

In questo caso, nel 2016 **sono deducibili**:

- **“mini-crediti”**: la svalutazione è deducibile (anche se imputata alla voce B.10.d del C.E.), anche se solo per €. 250, in quanto va utilizzato il fondo fiscale di €. 750: si opera, dunque, una **variazione in aumento per €. 750**



N.B.: è evidente il “doppio binario” tra il fondo svalutazione civilistico e quello fiscale.

- **svalutazione** sui restanti crediti: è deducibile nel limite dello 0,5% annuale (e del 5% del fondo); posto che le “svalutazioni” integrali dei “mini-crediti” sono state dedotte come perdite, la quota fiscalmente deducibile va **calcolata sull’ammontare dei crediti al netto di tale perdita** (CM 26/2013):
 - limite di svalutazione annuale: $0,5\% \times 79.000 = \text{€. 395}$ (**variaz. in aumento: €.** $600 - 395 = \text{€. 205}$)
 - limite complessivo del fondo svalutazione: $\text{€. } 79.000 \times 5\% = 3.950$ (il fondo fiscale è capiente, in quanto pari a $750 + 395$, non comportando altre variazioni in aumento in dichiarazione).

Al 31/12/2016, la situazione è quindi la seguente:

| Descrizione voce | Importo | Calcoli |
|---|------------|---|
| F.do svalutazione crediti “contabile” al 31/12/2016 | 3.000 | $1.000 + (1.000 + 1.000)$ |
| Perdita su crediti al 31/12/2016 dedotto ex art. 101 Tuir | 1.000 | (1.000) |
| F.do svalutazione crediti “fiscale” al 31/12/2016 ex art. 106 Tuir | 395 | zero (cioè $750 - 1.000$) + (395) |
| F.do svalut. crediti “tassato” al 31/12/2016 (cioè non dedotto) | 555 | $350 + (205)$ |

Il prospetto “Crediti” va compilato come segue.

1° Colonna: anche se civilisticamente si tratta di una svalutazione, va indicata nel rigo “perdite” in quanto deve corrispondere al medesimo rigo della col. 2

| | | | | | |
|------|---|---|-----------|---|-----------|
| RS64 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente | 1 | 1.100,00 | 2 | 750,00 |
| RS65 | Perdite dell'esercizio | 1 | 1.000,00 | 2 | 1.000,00 |
| RS66 | Differenza | | | | - ,00 |
| RS67 | Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio | 1 | 600,00 | 2 | 395,00 |
| RS68 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio | 1 | 2.700,00 | 2 | 395,00 |
| RS69 | Valore dei crediti risultanti | 1 | 78.300,00 | 2 | 79.000,00 |

Deducibile per
250 ($1.000 - 750$)

Svalutazione
indeducibile:
 $600 - 395 = 205$

Il fondo civilistico è stato alimentato
anche dalla “perdita” del rigo 2

Variazione in aumento a quadro RF:

| Descrizione | Deduzione civilistica | Deduzione fiscale | Differenza |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Svalutazione art. 101 Tuir | 1.000 | 1.000 | - |
| Utilizzo fondo | - | 750 | + 750 |
| Perdita | - | 250 | + 750 |
| Svalutazione art. 106 Tuir | 600 | 395 | + 205 |
| Totali | | | + 955 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 41 | 2 | 955,00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|----|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|



ATTENZIONE - PROCEDURE CONCORSALE

Concetti del tutto analoghi al caso dei crediti “di modesta entità” vanno applicati nel caso di crediti insinuati in procedure concorsuali; anche in tal caso:

- il credito non va stralciato dal bilancio, ma solo svalutato (sulla scorta dei documenti della procedura è possibile presumere di “recuperare” una quota in “moneta fallimentare”)
- tale svalutazione è fiscalmente deducibile (il periodo di competenza “iniziale” della svalutazione deducibile va riferita all’anno in cui è disposta la procedura da parte dell’organo giurisdizionale).